

L'assenza ingiustificata all'udienza non ha sempre rilevanza deontologica

L'assenza ingiustificata all'udienza non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l'inadempimento contrattuale al mandato professionale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l'inadempimento stesso derivi da "non scusabile e rilevante trascuratezza" ex art. 26 cdf (già art. 38 codice previgente). (Nel caso di specie, il difensore d'ufficio di turno era stato sanzionato in sede territoriale perché risultato assente ingiustificato all'udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che l'assenza ingiustificata era del tutto eccezionale nel curriculum professionale dell'incolpato e comunque dipesa da un impegno dell'incolpato stesso in altra udienza presso diverso tribunale, ha accolto l'impugnazione e quindi annullato la sanzione disciplinare comminata dal Consiglio territoriale).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 147 del 27 luglio 2020 (pubbl. 11.2.2021)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Ettore ATZORI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	"
- Avv. Giovanni ARENA	"
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	"
- Avv. Giampaolo BRIENZA	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Patrizia CORONA	"
- Avv. Donato DI CAMPLI	"
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	"
- Avv. Daniela GIRAUDO	"
- Avv. Francesco GRECO	"
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	"
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	"
- Avv. Gabriele MELOGLI	"
- Avv. Francesco NAPOLI	"
- Avv. Mario NAPOLI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Andrea PASQUALIN	"
- Avv. Alessandro PATELLI	"
- Avv. Stefano SAVI	"
- Avv. Salvatore SICA	"
- Avv. Francesca SORBI	"
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Gherzi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la delibera in data 30/10/2014, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ha comminato a suo carico la sanzione dell'avvertimento per la violazione degli artt. 8 e 11 del previgente Codice Deontologico Forense (artt. 11 e 12 del vigente Codice Deontologico Forense);

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ,regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Piero Melani Graverini;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e in subordine l'applicazione del richiamo verbale.

FATTO

In data 19 giugno 2013 perveniva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani un esposto da parte del Giudice Monocratico Penale presso il Tribunale di Trani, Dott. [ESPONENTE], che lamentava come all'udienza penale del 13 giugno 2013 l'Avv. [RICORRENTE], che in tale data era difensore d'ufficio di turno, fosse assente ingiustificato.

Il successivo 20 giugno 2013 l'Avv. [OMISSIS], consigliere delegato per l'istruttoria, comunicava all'interessato la pendenza dell'esposto e lo invitava a fornire note a chiarimento.

L'Avv. [RICORRENTE] provvedeva al deposito di note difensive in data 6 agosto 2013.

Con nota del 13 febbraio 2014 il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani comunicava l'apertura del procedimento disciplinare all'odierno ricorrente per la violazione degli artt. 8 e 11 del Codice Deontologico Forense.

In data 20 febbraio 2014 l'Avv. [RICORRENTE] depositava ulteriore memoria difensiva con documentazione allegata.

L'odierno ricorrente veniva convocato davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani con decreto di citazione notificato in data 15 settembre 2014, per l'adunanza del 30 ottobre 2014, in cui lo stesso veniva ascoltato durante l'istruttoria dibattimentale.

Il C.O.A. all'esito dell'istruttoria riteneva sussistente l'illecito contestato e comminava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento.

La decisione veniva depositata in data 30 dicembre 2014 e notificata all'interessato il 22 ottobre 2016.

L'Avv. [RICORRENTE], in proprio, impugnava il provvedimento depositando presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Trani, in data 4 novembre 2016, ricorso al C.N.F. chiedendo:

- in via principale, emissione da parte del C.N.F. di sentenza di non luogo a provvedere con conseguente archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare;
- in via subordinata, derubricazione dell'avvertimento in richiamo verbale, con conseguente archiviazione del procedimento disciplinare.

Tali richieste venivano sorrette dai seguenti motivi:

1) insussistenza degli illeciti disciplinari contestati in quanto non si sarebbe verificata alcuna violazione né del dovere di diligenza (art. 8 previgente C.D.F.) né del dovere di prestare l'opera come difensore d'ufficio (art. 11 previgente C.D.F.), poiché:

a) in tale data il ricorrente era impegnato in altra udienza presso ex sezione distaccata di Barletta ed era comunque disponibile e raggiungibile telefonicamente da parte del Tribunale di Trani;

b) nell'udienza da cui scaturiva l'esposto non veniva rispettata la regola dell'attesa di tolleranza comunemente osservata tra magistrati ed avvocati;

c) il ricorrente aveva un sovraccarico di turni rispetto agli altri difensori d'ufficio per incomprensibili differenze di turni;

d) in data 5 luglio 2013, a seguito di detto fatto, l'Avv. [RICORRENTE] chiedeva la cancellazione dal registro dei difensori d'ufficio onde evitare il ripetersi di simili disguidi;

2) difetto di motivazione in quanto il C.O.A. precedente si sarebbe limitato a riportare pedissequamente, all'interno della propria decisione, il contenuto dell'esposto che ha originato il procedimento disciplinare;

3) derubricazione dell'avvertimento in richiamo verbale in quanto l'infrazione sarebbe lieve e scusabile dato che l'assenza del difensore di ufficio è circostanza comunemente risolta con la nomina di un difensore immediatamente reperibile, che non vi è prova che l'assenza dell'odierno ricorrente abbia comportato ritardo nella celebrazione dei processi e che, onde evitare il ripetersi di simili disguidi, come detto, l'Avv. [RICORRENTE] ha rinunciato all'iscrizione nella lista dei difensori d'ufficio;

DIRITTO

Con riferimento al primo motivo di ricorso preme evidenziare come vi siano vari precedenti giurisprudenziali, anche di legittimità, che hanno ritenuto il professionista che ometta di presenziare ad una udienza, adducendo l'involontarietà dell'assenza, non sanzionabile.

In tal senso si esprime il C.N.F. con la sentenza n. 156 del 16 luglio 2014 dove afferma essere dirimente accertare se la mancata comparizione all'udienza sia una condotta tipica di abbandono della difesa oppure frutto di un errore occasionale scusabile, con la conseguenza che l'assenza all'udienza, sia pur non giustificata, non è sintomo in assoluto di trascuratezza degli interessi della parte assistita (in senso conforme, tra le altre, C.N.F. 15.10.2012 n. 141; C.N.F. 22.10.2012 n. 114; C.N.F. 14.10.2008 n. 115).

Nel caso di specie non è possibile parlare di condotta tipica di abbandono della difesa in quanto trattasi di un unico episodio, del tutto eccezionale nel curriculum professionale del ricorrente, a cui ha fatto seguito la cancellazione dall'elenco dei difensori di ufficio proprio per evitare il ripetersi di simili situazioni. L'errore, inoltre, è da ritenersi scusabile in quanto fondato su una scelta, quella di presenziare ad altra udienza presso altra sezione del Tribunale, sorretta dalla

convinzione che in caso di problemi il ricorrente avrebbe potuto essere contattato telefonicamente dal Tribunale di Trani per prontamente recarsi davanti al Giudicante nel rispetto dell'impegno preso.

Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere ammesso con conseguente non trattazione degli altri motivi presentati.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense, accoglie il ricorso e, in forma integrale della decisione gravata, assolve il ricorrente dall'incolpazione perché i fatti addebitati non costituiscono illecito disciplinare.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2019;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Ettore Atzori

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 luglio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria